

Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

A
seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE n. C/383-18
dell'11.9.2019,
il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito in caso
di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi
a carico del
consumatore. Può ritenersi pertanto superato l'orientamento
giurisprudenziale
nazionale che, ai fini della determinazione degli effetti
dell'estinzione
anticipata dei rapporti di credito al consumo, distingueva tra
costi *up-front*
e *recurring*.

Gli
eventuali collaboratori (agenti, mediatori finanziari,
promotori, etc.) di cui
l'intermediario si avvalga ai fini dell'offerta fuori sede dei
propri prodotti
o servizi non fanno venir meno il rapporto contrattuale
diretto con il cliente,
con la conseguenza che sono riconducibili a detto rapporto
contrattuale le
commissioni di mediazione pagate ai collaboratori
dell'intermediario.

*Principi espressi nel giudizio d'appello promosso
dal consumatore nei confronti della società finanziaria
avverso la sentenza del
Giudice di Pace, ai fini della restituzione del residuo delle*

commissioni e del premio assicurativo pagati a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.

[Sent. 04.03.2021Download](#)

(Massime
a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (cfr. Corte di Giustizia UE11.9.2019, C-383/18).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso dalla parte mutuataria di un contratto di finanziamento ("cessione del quinto") avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda restitutoria svolta dalla medesima nei confronti dell'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B.

Con il gravame, l'appellante censurava la mancata applicazione della normativa settoriale relativa al rapporto e, in

particolare, all'ipotesi di estinzione anticipata, in virtù della quale il cliente-consumatore ha diritto alla restituzione della parte "non maturata" degli oneri corrisposti in sede di conclusione del contratto ("interessi, commissioni, premi assicurativi").

[Sent. 04.03.2021Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)